

Esami di stato e alunni diversamente abili (Scuola secondaria di secondo grado)

Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame di stato secondo le modalità previste **dal decreto legislativo n.297 del 1994**.

Nel caso di un candidato diversamente abile che abbia seguito i programmi ministeriali, la prima e la seconda prova possono essere formulate in modo diverso (**L. n. 425 del 10/12/97**); la commissione con la consulenza, se necessaria, di personale esperto, predispone prove equipollenti a quelle predisposte agli altri candidati.

Nel caso di un candidato che abbia svolto un percorso differenziato, saranno predisposte prove differenziate coerenti al percorso svolto. Tali alunni otterranno un attestato con la certificazione delle competenze acquisite. (**O.M. n. 38 - 11/02/99**).

Al Documento del 15 maggio il CdC allega:

- Documentazione per i singoli alunni diversamente abili;
- Tipologie di prove differenziate ed equipollenti e relative simulazioni svolte allegandole al documento stesso;
- Richiesta motivata di assistenza (docente di sostegno o assistente all'autonomia/ comunicazione)
- Indicazione dei tempi più lunghi per le prove
- Richiesta di prove coerenti per il percorso differenziato (conseguimento attestato di frequenza).

La commissione d'esame sulla base della documentazione può predisporre per gli alunni che hanno seguito un percorso paritario prove equipollenti a quelle degli altri candidati e che possono consistere (**O.M. 252 del 2016 art. 22**):

- **Nell'utilizzo di mezzi tecnici: prima e seconda prova** in Braille o in formato audio/testo trasmessa dal MIUR su richiesta. Uso del computer e del sintetizzatore vocale,
- **Modi diversi: prima e seconda prova** tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova
- **Sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.**
- **Terza prova predisposta** dalla Commissione sulla base delle modalità adottate durante l'anno (PEI).
- **Colloquio** impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie o assistente alla comunicazione .

Esami di stato ed alunni DSA

La Commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal CdC , terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive , adeguatamente certificate e le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nei percorsi didattici personalizzati.

Al Documento del 15 maggio il CdC allega:

- PdP o altra documentazione (**art. 5 D.M. 5669/2011**)
- Tutti gli elementi utili

Nello svolgimento delle prove scritte per i candidati con DSA saranno adottate le modalità dispensative previste nel PdP e inoltre tali candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla documentazione.

Esempi di strumenti compensativi:

- Utilizzo dispositivi di ascolto testi della prova registrati in MP3
- Un componente della commissione legge il testo della prova
- Utilizzo di sintetizzatore vocale
- Tempi più lunghi
- Modalità valutative che privilegino il contenuto (E' auspicabile da parte del Cdc predisporre per tali candidati griglie di valutazione adeguate relativamente alle tre prove scritte e al colloquio).

DSA e lingue straniere

Per alunni DSA con difficoltà nelle lingue straniere la normativa prevede che ci possano essere :

1. Dispensa

2. Esonero

Dispensa

Il candidato con DSA sarà dispensato dalle prove scritte in lingua straniera(deve comunque essere documentato nel PdP da allegare al Documento del 15 maggio). Se la seconda o terza prova è in lingua straniera tali candidati sostengono quella prova in forma orale (in genere lo stesso giorno al termine delle prove scritte). L'alunno a conclusione consegnerà il titolo di studio finale in quanto ha comunque seguito un Percorso didattico ordinario (art.6 c.5 D.M. 5669/2011)

Esonero

L'alunno non sostiene alcuna prova in lingua straniera per cui avrà prove differenziate(art.6 c.6 D.M. 5669/2011) e non un titolo di studio finale ma un attestazione (art.13 DPR. 323/98).

Quest'ultima situazione è prevista solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico e su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe.

Esami di Stato ed altri alunni BES
(formalmente individuati dal CdC)

- Il CdC deve fornire utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di stato ed eventualmente trasmette nel Documento del 15 maggio il PdP.
- Le Commissioni, esaminati gli elementi forniti dal CdC, tiene in debita considerazione le situazioni soggettive, relative ai candidati con BES.
- Non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame, ma è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia con quanto previsto per alunni con DSA.

O.M. 252/2012 e nota prot. n. 3587 del 3 giugno 2014